



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di
vigilanza e Prevenzione e Protezione (DiCoPreVA)

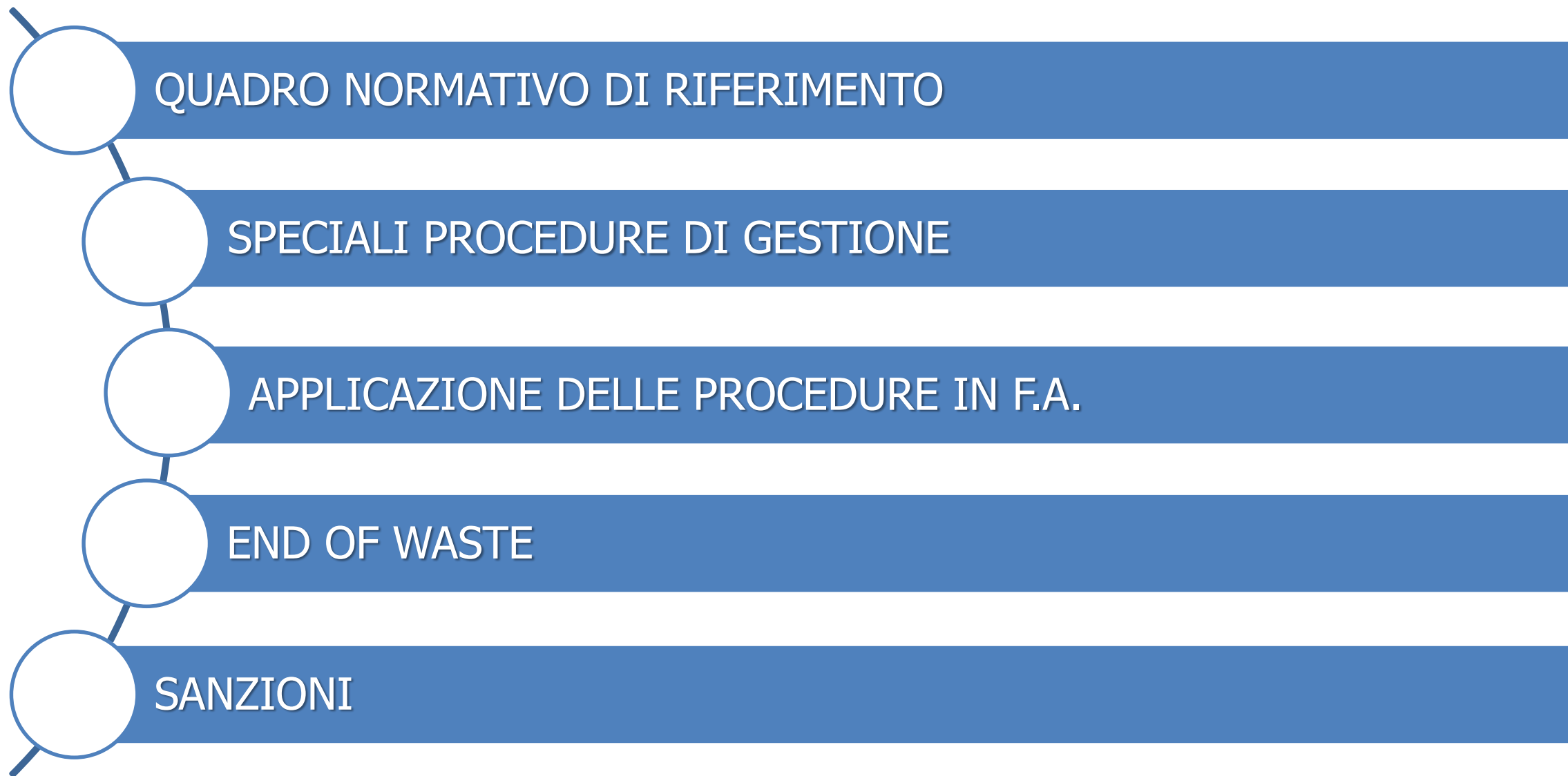


GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DAL MUNIZIONAMENTO

Roma, 04/10/2024



Fornire un inquadramento generale in materia di procedure da seguire per la gestione dei rifiuti derivanti dal munizionamento





QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

SPECIALI PROCEDURE DI GESTIONE

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN F.A.

END OF WASTE

SANZIONI

Testo Unico Ambientale (TUA)

D. Lgs. 152/2006

Art. 184 comma 5 bis al D.Lgs 152/2006

(introdotto nel TUA da D. Lgs 16/1/08, n. 4* e successivamente sostituito dal contenuto dell'Art. 13 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91)

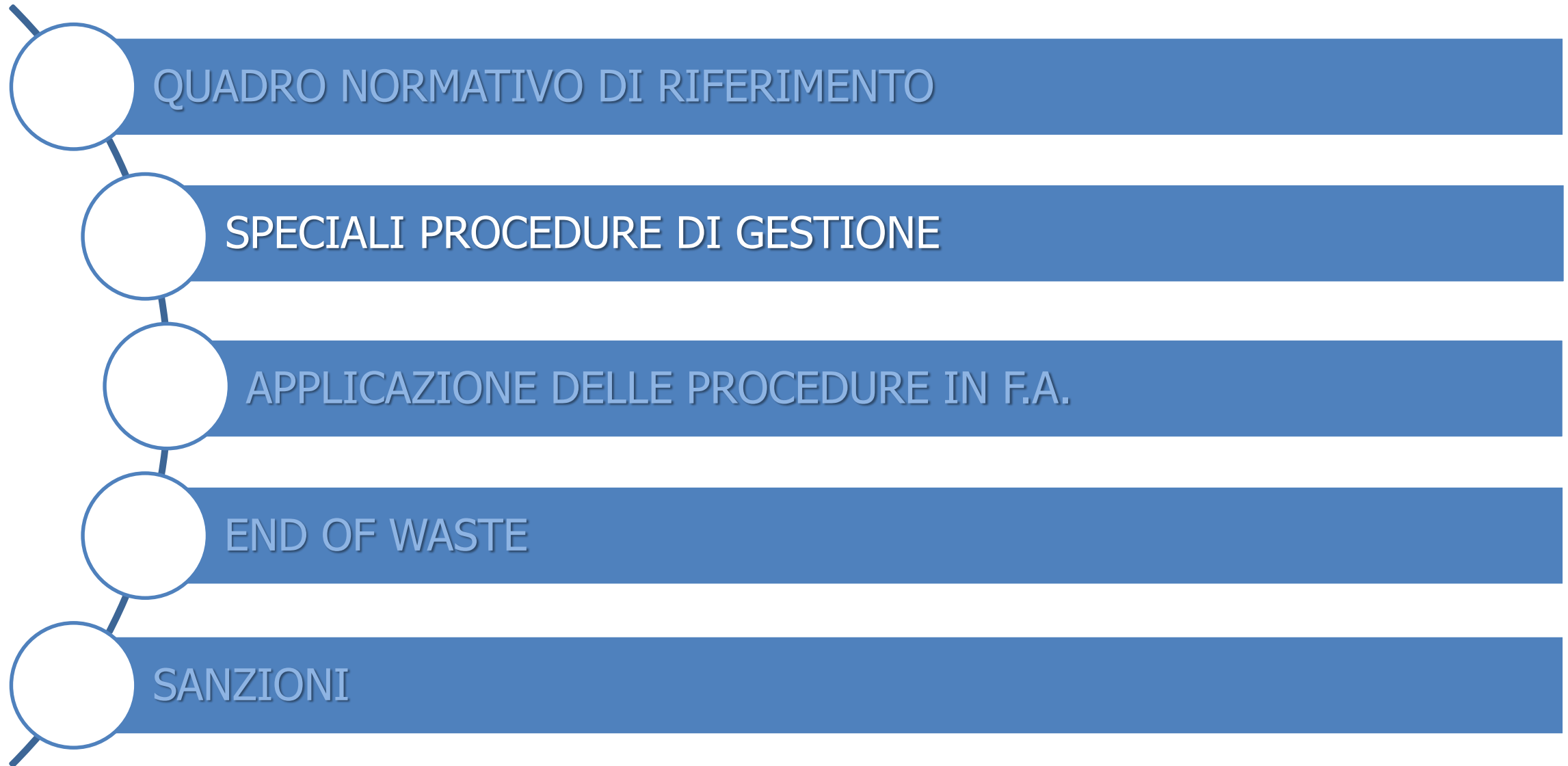
“Con *uno o più decreti del Ministro della difesa*, [...], sono disciplinate [...] le **speciali procedure per la gestione**, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei **rifiuti** prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come **individuati** con *decreto del Ministro della difesa* [...]”.

D.M. 6/3/08

«**Individuazione**, ..., dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale»

D.M. 22/10/09

«**Procedure per la gestione dei rifiuti... difesa militare e sicurezza nazionale**»



D.M. 6/3/08

reinvia all'Art. 2 comma 2 della Legge (L.) 9 luglio 1990 n. 185, che contiene l'elenco di materiali d'armamento di seguito riportato:

- armi nucleari, biologiche e chimiche;
- armi da fuoco automatiche e **relativo munizionamento**;
- armi e Armamento di medio e grosso calibro e **relativo munizionamento**;
- **bombe**, torpedini, **mine, razzi, missili** e siluri;
- carri, veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare,
- aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- **polveri, esplosivi, propellenti**;
- sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

Art. 185 D. Lgs. 152/2006**1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:**

- e) ***materiali esplosivi in disuso, ad eccezione ((dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e))** dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario.*

Gli esplosivi sono materie soggette alle disposizioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.

La norma di riferimento è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con il R.D. 773 del 18/06/1931.

D.M. 22/10/09

Introduce **speciali procedure** a carico della Difesa per la gestione dei rifiuti derivanti dal materiale «prettamente militare»

Ai fini del presente decreto si definiscono **rifiuti** derivanti dai materiali prettamente militari, le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione Difesa «**si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi**» previa adozione di **decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto.**

**Dichiarazione di fuori uso
(art. 418 DPR 90/2010)**

Materiali inefficienti o di non conveniente riparazione, a seguito di **vetustà o usura o di un evento accidentale.**

**Dichiarazione di fuori servizio
(art. 417 DPR 90/2010)**

Materiali non più idonei al servizio, anche se efficienti o riparabili ovvero **non più rispondenti alle esigenze d'impiego**, per ragioni militari, tecniche o economiche.

D.M. 22/10/09

Art. 5 - Deposito temporaneo

1. b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2;

2. **La durata del deposito temporaneo dei rifiuti**, di cui al comma 1, [...] , indipendentemente dalle quantità stoccate, **non può essere superiore a un anno**. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2.

D.M. 22/10/09

Art. 7 - Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni, e nulla osta

1. L'Amministrazione della Difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ... al **trasporto** e, nel rispetto della normativa comunitaria, al **recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'art. 1;**

Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, **è corredato da idoneo documento di accompagnamento.**

D.M. 22/10/09

Art. 8 - Registri, documenti e scritture

[...] **il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione [...] sono validamente sostituiti**, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e dalle comunicazioni previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006 n. 167 e successive istruzioni applicative, ovvero **da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa.** [...]

Ai predetti registri, documenti e scritture **non si applicano eventuali obblighi di vidimazione di dirigenti esterni alla difesa.** Sarà quindi il competente dirigente militare o civile, responsabile della gestione dei rifiuti nelle diverse fasi di produzione e detenzione, che determinerà la classifica di segretezza dei predetti documenti in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.”

. [...]

D.M. 22/10/09

Art. 9

Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e accertamento degli illeciti

- 1. Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti**, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, **il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.)** e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

SPECIALI PROCEDURE DI GESTIONE

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN F.A.

END OF WASTE

SANZIONI

- **Recupero residuati**
- **Adempimenti per il trasporto al DT**

M_D E0012000 REG2018 0035767 21-02-2018



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



DIRETTIVA 7040

**VADEMECUM PER I COMANDANTI
DELL'ESERCITO ITALIANO SULLA
PROTEZIONE AMBIENTALE**

2018

Digitally signed by CARMELO
COVATO
Date: 2018.02.21 15:53:28 CET



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
STATO MAGGIORE-UFFICIO ALIENAZIONI



CIRCOLARE 4007

**DISMISSIONE, CESSIONE E ALIENAZIONE DI VEICOLI, MATERIALI,
SISTEMI E QUADRUPEDI DELL'ESERCITO**

Edizione 2021

**Alienazione dei
residuati del
munizionamento
attraverso la
permuta.**

I residuati del munizionamento (bossoli, ogive, rottami metallici etc...) si possono configurare come **rifiuti derivanti da materiali di facile consumo**, *«comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso»*; (DPR 90/2010 art. 520 comma 1 lettera b).

Non necessitano di dichiarazione di fuori uso per vetustà e usura per essere classificati come rifiuti poiché lo diventano «contestualmente alla messa in uso»

I residuati derivanti dal munizionamento devono essere raccolti per quanto materialmente possibile al termine dell'esercitazione o successivamente nell'ambito di:

- successivi **cicli di pulizia straordinaria** (obbligatori in ambito esercito per i Comandi/Enti gestori dei poligoni/aree addestrative a partire dal 2014)
- **recupero dei residuati del munizionamento impiegato da eseguire al termine del periodo esercitativo**

CICLI DI PULIZIA STRAORDINARIA

- **let. n. M_D E0012000 0870233 in data 13 giu. 2014 di SME- IV RL**
“Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria”;
 - istituisce l'**obbligo** per gli **Enti gestori** dei poligoni/aree addestrative di prevedere **“cicli di pulizia Straordinaria”**, da effettuarsi anche tramite il ricorso a Ditte specializzate del settore, atti ad assicurare la rimozione nel suolo di residui derivanti dalle esercitazioni a fuoco (bossoli, ogive, artifici, plastica, ecc);
 - stabilisce dei criteri per la definizione della periodicità in cui eseguire i cicli.
- **let. n. M_D E0012000 REG2016 0042595 04-03-2016 di SME - DICOPREVA**
“Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria”;
Fornire riscontro in merito a:
 - attività effettuate nel biennio 2014-2015;
 - pianificazione di massima della programmazione dei cicli nel biennio 2016-2017

Testo Unico Ambientale (TUA)

D. Lgs. 152/2006

Art. 184 comma 5-bis.3. al D.Lgs 152/2006

(introdotto nel TUA dalla Legge 205/2017)

Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono **avvia le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato**. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
E COMANDO OPERATIVO ESERCITO



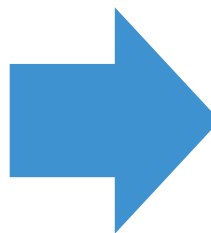
Direttiva 7042
LINEE DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI
POLIGONI E DELLE AREE ADDESTRATIVE
DELL'ESERCITO

1[^] DEFINIZIONE
2018

RIMOZIONE RESIDUATI AL TERMINE DEL PERIODO ESERCITATIVO

D. Lgs 152/2006, Art 184 comma 5-bis.3.

"entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvii le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato"



Per "termine del periodo esercitativo" dovrà intendersi il periodo di chiusura del poligono nel quale non è consentito lo svolgimento delle attività a fuoco.

DISCIPLINARE DI TUTELA AMBIENTALE

Allo scopo di tutelare l'ambiente nelle varie fasi dell'addestramento, i Comandi/Enti gestori dei poligoni/aree addestrative predispongono un **Disciplinare di Tutela Ambientale**.

SCOPO definire le procedure da adottare per:

- valutare le **potenziali incidenze** delle attività addestrative sulle diverse componenti ambientali;
- definire **le misure di prevenzione e protezione volte a mitigare l'incidenza delle attività addestrative sull'ambiente**.

AMBITO DI APPLICAZIONE Si applica a tutte le attività addestrative in favore di utenti militari, nazionali ed esteri, finalizzate all'addestramento di reparti militari.

CONTENUTI Contiene informazioni **sull'area oggetto di esercitazione** e sui possibili «**patrimoni**» (aree e beni di pregio naturalistico e specie animali e vegetali sotto tutela), sul **tipo di attività** che sono svolte all'interno del sedime, sull'**interazione** tra l'addestramento e l'area da tutelare (**effetti delle attività addestrative**) e sulle **zone che potrebbero essere date in concessione per uso agrosilvopastorale**.

Al paragrafo 4.5. **Cicli di pulizia straordinaria** deve essere indicata la **cadenza periodica** di effettuazione dei cicli di pulizia straordinaria, con peculiare riferimento alle linee di tiro ed alle zone di arrivo colpi esplicitando eventuali obbligazioni commerciali predisposte allo scopo.

SCHEDA PRODUZIONE RIFIUTO (Allegato F alla Direttiva 7040)

D.M. 22 ottobre 2009

Art. 7.

L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, **provvede direttamente** con il proprio personale ... **alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'art. 1...**

Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento

LOGO	Nome Installazione Indirizzo	Scheda Produzione Rifiuto	Modello R1
------	---------------------------------	---------------------------	------------

1. Estremi della movimentazione:

Detentore del rifiuto (DR)	Num.	Data
<Inserire produttore rifiuto es. officina>	<Inserire progressivo del DR>	<Inserire data produzione rifiuto>

2. Movimentazione Rifiuto: <A cura del Detentore del rifiuto>

Codice CER	Denominazione	U. M.	Quantità
<Inserire il CER corrispondente>	<Inserire la denominazione>	<Inserire l'unità di misura>	<Inserire le quantità>

3. Estremi dello stoccaggio: < A cura del Detentore Deposito Temporaneo>

Numero progressivo	Data
<Inserire progressivo del DT>	<Inserire data stoccaggio rifiuto>

4. Movimentazione rifiuto: <A cura del Detentore Deposito Temporaneo>

Codice CER	Denominazione	U. M.	Quantità
<Inserire il CER corrispondente, se diverso da quello proposto dal DR>	<Inserire la denominazione, se diversa da quella proposta dal DR>	<Inserire l'unità di misura>	<Inserire le quantità, se diverse da quelle proposte dal DR>

Detentore Deposito Temporaneo
Firma

Detentore del rifiuto
Firma

Redatta e sottoscritta dal Direttore di Esercitazione (Detentore del rifiuto) che assegna i codici CER provvisori e i quantitativi stimati per ogni tipologia di rifiuto e sottoscrive la scheda

Utilizzata dal personale militare esercitato come Documento di Trasporto di rifiuti di «origine militare» (quali si configurano i residuati delle esercitazioni a fuoco) al Deposito Temporaneo (DT) dell'Ente/Reparto utilizzatore.

Sostituisce il Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) adottato dalle Ditte autorizzate al trasporto di rifiuti speciali (poiché iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali).

Una volta arrivato al DT, **il Detentore del DT:**

- verifica i codici CER ed i quantitativi e assegna codici e quantitativi definitivi;
- entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto lo prende in carico nel **registro di carico e scarico del DT.**

TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL MUNIZIONAMENTO
a carico del **REPARTO UTILIZZATORE**

**DEPOSITO TEMPORANEO DEL
REPARTO UTILIZZATORE**

**DEPOSITO TEMPORANEO
ALL'INTERNO DEL DEPOSITO
MUNIZIONI**

(locale separato da area in cui
vengono stoccate le munizioni)

IL DETENTORE DEL DT dovrà prendere in carico il rifiuto **entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto** riportata nel Modello R1 che deve coincidere con la data di stoccaggio del rifiuto riportata in tale modello.

A partire dalla data di presa in carico dello rifiuto nel DT questo dovrà tassativamente essere avviato alle operazioni di recupero o smaltimento **entro l'anno.**

Con lett. n. M_D E0012000 REG2018 0190000 02-10-2018 di SME DICOPREVA è stata istituita una **comunicazione periodica con cadenza semestrale** (entro 30 dicembre e 30 giugno di ogni anno).

Effettuata da Comandi/Enti gestori dei poligoni ai Comandi di Vertice

TIPOLOGIA MUNIZIONAMENTO	NUC	DEPOMUNI PRELEVAMENTO	DATA PRELEVAMENTO	E/D/R/C PRODUTTORE RIFIUTO	DATA PRODUZIONE	TIPOLOGIA RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITA' PRODOTTA (Kg)			DEPOMUNI o DITTA CIVILE VERSAMENTO	DATA VERSAMENTO	QUANTITA' TOTALE (Kg)
								POLIGONO DI					
								MONTE ROMANO (VT)	CAPO TEULADA (CA)	POLIGONO XXXXXXXX			
						imballaggi di carta e cartone	15 01 01	0,5	2,0				0,5
						imballaggi in legno	15 01 03	0,5	3,0				0,5
						imballaggi in metallo	15 01 04	1,5	5,0				1,5
						Legno	17 02 01	10,0	10,0				10
						Plastica	17 02 03	5,0	4,0				5
						Alluminio	17 04 02	25,0	50,0				25
						Ottone	17 04 01	10,0	25,0				10
						Cavi	17 04 08	1,0	2,0				1
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
						TOTALE QUANTITATIVO PER POLIGONO (Kg)		53,5	101	0			53,5

I Comandi di Vertice collazionano i dati raggruppandoli per poligono e li inviano a SME-DICOPREVA (con cadenza semestrale, al 30 gennaio e 30 luglio di ogni anno).

Le informazioni comunicate con la richiamata periodica saranno necessarie per la redazione delle **relazioni annuali sul monitoraggio ambientale dei siti interessati dalle esercitazioni militari**, con particolare alla tracciabilità dei rifiuti connessi alle predette attività

Dette relazioni **sono trasmesse dallo Stato Maggiore Difesa al Ministero dell'Ambiente Territorio e Tutela del Mare (MATTM)**, nell'ambito del Tavolo tecnico istituito con il Ministero della Difesa (MD) nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato in data 18 giugno 2015.



L'alienazione dei residuati da esercitazione è disciplinata nella **Circolare 4007 di COMLOG** «*Dismissione, cessione e alienazione di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'esercito*».

Definizioni

- **Alienazione:** «Attività successiva alla dismissione con cui i materiali fuori uso, fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A. possono essere **venduti o permutati** nello stato in cui si trovano ovvero distrutti, tenendo conto della **destinazione finale d'uso** loro attribuita».
- **Vendita:** «Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di cose o di un altro diritto da un contraente all'altro mediante il corrispettivo di un prezzo».
- **Permuta:** «Contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose (i.e. veicoli, sistemi e materiali) o della titolarità di altri diritti (i.e. prestazioni in servizi) da un contraente all'altro».



Circolare 4007 - 5.1.1.4 Alienazione di materiale di facile consumo

«I materiali di consumo che non generano proventi (esauriti, obsolescenti, incompatibili con i nuovi sistemi, non conformi alle normative vigenti, ecc.) sono smaltiti a norma di legge e non è necessaria la decretazione dell'Autorità Logistica Centrale per la loro alienazione.

Per i materiali di consumo in uso esclusivo alla F.A. (i.e. filtri per maschere NBC) l'autorizzazione allo smaltimento è approvata dall'Autorità Logistica Centrale con decreto che riporta la destinazione finale d'uso e le modalità di alienazione proposte dal Comando competente (tramat., com., Savet o tec.) del COMLOG.

In particolare, **l'Autorità Logistica Centrale, per valori > di € 10.000, decreta la destinazione finale d'uso per i materiali di facile consumo:**

- che non possono più essere utilizzati e che abbiano **valore commerciale nello stato in cui si trovano** (i.e. oli lubrificanti, prodotti residui delle manutenzioni e riparazioni, veicoli, **bossolame**, ecc.) di cui sia possibile **realizzarne la vendita o la permuta**;
- che costituiscano **rifiuto speciale** (pericoloso e non) da smaltire con oneri a carico dell'A.D.»



Tenuto conto che i residuati da esercitazione sono costituiti da metalli che hanno un valore commerciale residuo, tipicamente questi sono oggetto di permuta.

Circolare 4007 - 7.4.4 Smaltimento di rottami ferrosi e metallici

I rottami ferrosi sono rifiuti speciali non pericolosi.

Possono essere riutilizzati e reintrodotti nel ciclo lavorativo.

Al pari degli altri rottami metallici possono dar luogo a un provento per la F.A., mediante **permuta o vendita**, se stoccati in quantità significative che ne rendano ottimale il trasporto per il successivo conferimento a ditta autorizzata al riciclo.



PROCEDURA DI PERMUTA

L'EDRC che ha in carico amministrativo il materiale costituisce il **lotto dei beni dismessi oggetto della permuta** e nomina la:

- Commissione di consistenza e stima
- Commissione di congruità e di equivalenza economica delle controprestazioni

La Commissione di Consistenza e stima procede alla stesura del **verbale di consistenza e stima** nel quale viene indicato il valore complessivo attualizzato dei mezzi e materiali da permutare

Per i materiali e i mezzi:

- inseriti nella Convenzione Quadro tra EI e AID, **l'EDRC invia all'AID la richiesta formale d'interesse** (corredata della stima dei materiali da alienare e dell'elenco dei beni/servizi/lavori da chiedere in controprestazione). L'AID deve rispondere, se interessata entro 30 giorni dalla notifica;
- non inseriti nella Convenzione Quadro tra EI e AID, **l'EDRC si rivolge a operatori esterni al fine di conseguire il maggior utile per la F.A..**



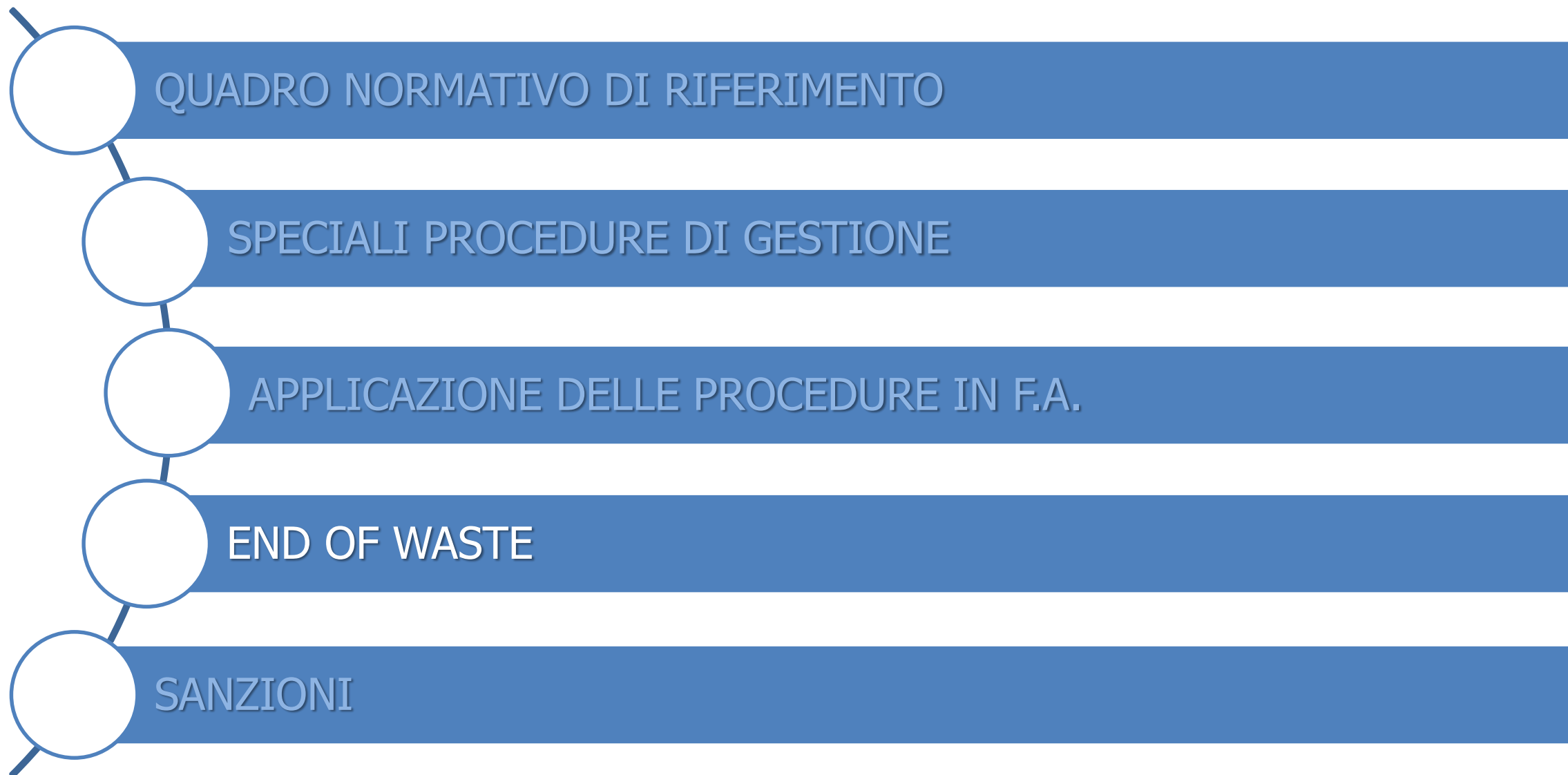
PROCEDURA DI PERMUTA

Per i materiali non d'interesse dell'AID o per i quali abbia manifestato un interesse a un importo inferiore rispetto al valore riportato nel Verbale di Consistenza e Stima, **la stazione appaltante effettuerà l'interrogazione del mercato** e la Commissione di congruità e di equivalenza economica delle controprestazioni procede alla stesura del **verbale di congruità delle controprestazioni e di equivalenza economica** tra prestazioni fornite e controprestazioni individuate

L'EDRC presenta la **richiesta di emissione del decreto della destinazione finale d'uso** corredata di tutti i documenti utili a finalizzare la permuta

L'Ufficio Alienazioni effettua il controllo della documentazione pervenuta dall'EDRC, interessando l'EDRC qualora sia necessaria una verifica dei dati.

L'Autorità Logistica Centrale, considerata la richiesta formulata dall'EDRC, visto il quadro normativo di riferimento e valutate le controprestazioni proposte, **decreta la destinazione finale d'uso di alienazione/cessione** mediante la permuta dei mezzi, materiali e sistemi indicati dall'EDRC.



La cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo *status* di prodotto.

**Art. 184-ter, comma 1, D. Lgs. 152/2006
Art. 6 della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)**

“Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

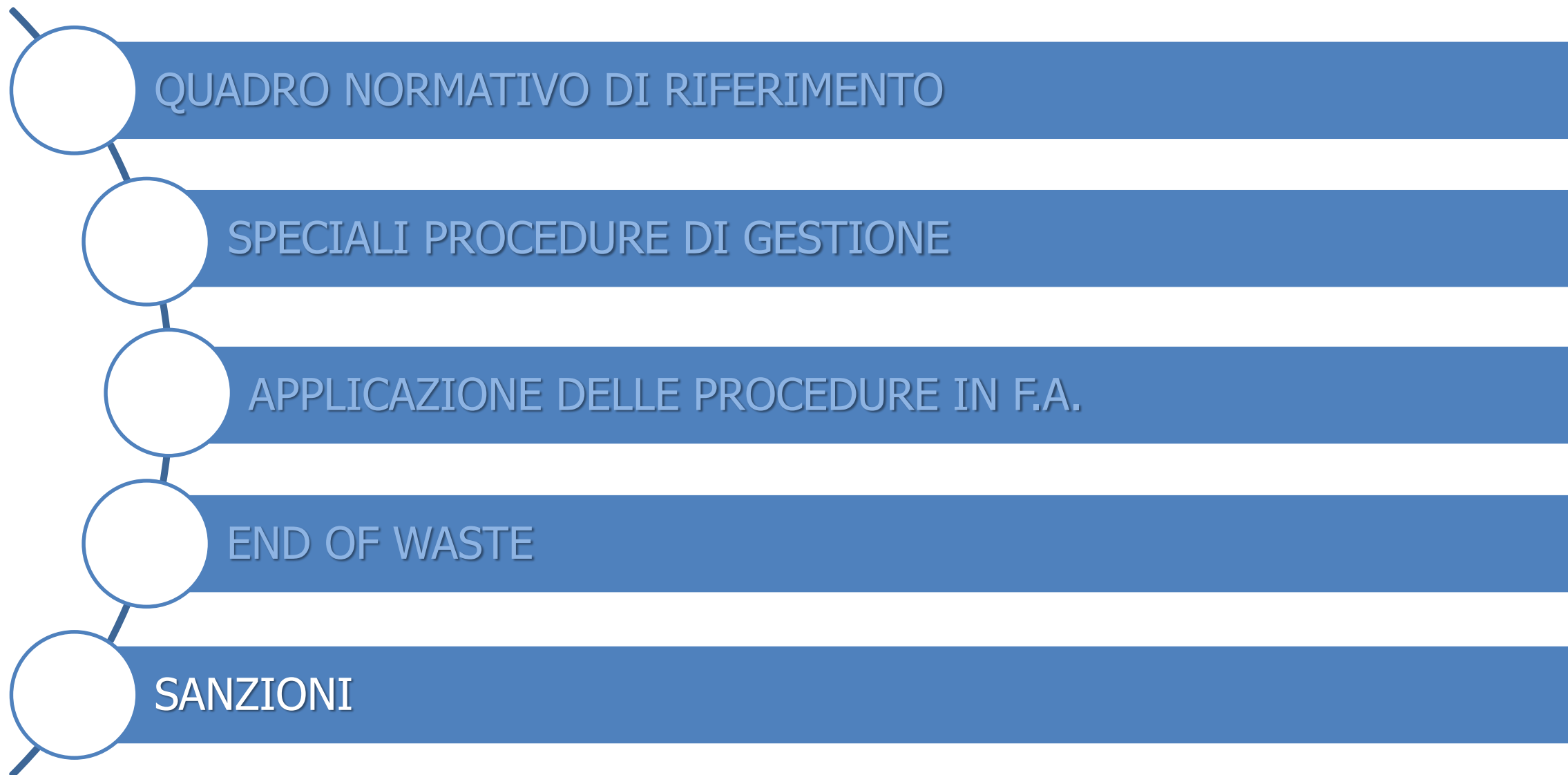
- a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) **esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;**
- c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”



Nell'ambito della procedura di permuta occorre individuare la fase in corrispondenza della quale avviene la **cessazione della qualifica di rifiuto** al fine di procedere allo **scarico** dello stesso dal DT dell'EDCR che lo detiene e alla presa incarico da parte dello stesso EDCR come materiale.

Tenuto conto che il «**Verbale di consistenza e stima**» emesso da apposita Commissione conferisce formalmente un valore commerciale al rifiuto, **la data di tale verbale** potrebbe plausibilmente configurarsi come **data di cessazione della qualifica di rifiuto**

I rifiuti derivanti dal munizionamento devono essere scaricati **entro l'anno** dalla presa in carico nel DT (DM 22/10/2009 art. 5 comma 2)



Il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla norma per il DT si configura come un abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 255 e 256 comma 2. del D.Lgs 152/2006

Art. 192 del D.Lgs. 152/2006 **(divieto di abbandono)**

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
- 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*

Art. 255 del D.Lgs. 152/2006 **(Abbandono di rifiuti)**

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, **chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, [...], abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con **l'ammenda da mille euro a diecimila euro**. Se l'abbandono riguarda **rifiuti pericolosi**, la pena è aumentata **fino al doppio***

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla norma per il DT si configura come un abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 255 e 256 comma 2. del D.Lgs 152/2006

Art. 256 del D.Lgs 152/2006 **(attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)**

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
 - a) *con la pena dell'**arresto** da tre mesi a un anno o con l'**ammenda** da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di **rifiuti non pericolosi**;*
 - b) *con la pena dell'**arresto** da sei mesi a due anni e con l'**ammenda** da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di **rifiuti pericolosi**.*
2. ***Le pene di cui al comma 1** si applicano ai titolari di imprese ed **ai responsabili di enti** che **abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

QUESTION & ANSWERS



Cap. ing. Annalisa SERAFINI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
DICOPREVA

Ufficio Protezione Ambiente e Patrimonio Culturale
Sezione Protezione Ambiente

Sotrin 103-8581 – civ. 06/4735.8581
annalisa.serafini@esercito.difesa.it